



ATTO N. 393/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare
Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Presidente Andrea Smacchi

*Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento
interno*
Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del Regolamento interno


SUL

PROPOSTA DI LEGGE

***“Istituzione di una Commissione Speciale per la Riforme
Statutarie e Regolamentari”***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente l'11.2.2016

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 15.2.2016




**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 11 febbraio 2016 ha esaminato in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno, l'ATTO N. 393 ed ha approvato all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti i n. 8 articoli di cui consta la proposta di legge medesima.

Inoltre, ha nominato quale relatore all'Assemblea il Presidente Andrea Smacchi ed ha autorizzato la relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L' ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Ricci, Rometti, Nevi, Squarta, Fiorini e Leonelli, depositata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa, in data 27/1/2016 e assegnata in pari data per competenza alla I Commissione Consiliare permanente, in sede redigente, concernente: "Istituzione di una Commissione Speciale per la Riforme Statutarie e Regolamentari" (ATTO N. 393);

UDITA la relazione della I Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal relatore Presidente Andrea Smacchi (ATTO N. 393/BIS);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno l'esame si è svolto in sede redigente;

VISTI gli articoli deliberati dalla I Commissione consiliare permanente;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in particolare l'articolo 38;


VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 55;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;


con votazione finale sull'intera legge che consta di n. 8 articoli, che ha registrato voti favorevoli, voti contrari e voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


– di approvare la legge regionale concernente: "Istituzione di una Commissione Speciale per la Riforme Statutarie e Regolamentari", composta di n. 8 articoli nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI RICCI, ROMETTI, NEVI, SQUARTA, FIORINI E LEONELLI	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Istituzione e compiti)	Art. 1 (Istituzione e compiti)
1. È istituita presso l'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.	1. idem
2. La Commissione ha il compito di:	2. idem
a) elaborare le proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;	idem
b) elaborare proposte di legge in materia elettorale.	b) soppresso
Art. 2 (Organizzazione)	Art. 2 (Organizzazione)
1. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, si avvale delle strutture dell'Assemblea legislativa. La Commissione ha facoltà di:	1. idem
a) avvalersi di figure esterne all'Amministrazione dell'Assemblea legislativa;	a) avvalersi di figure professionali esterne all'Amministrazione regionale ;
b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali interni ed esterni alla Regione;	b) promuovere incontri e scambi di informazioni e di esperienze con soggetti istituzionali su temi di interesse della Commissione ;
c) organizzare seminari e convegni;	c) idem
d) porre in essere ogni ulteriore iniziativa o attività utile all'assolvimento dei propri compiti.	d) idem
	2. All'attuazione delle disposizioni



	di cui al comma 1, lettere b) e d) si provvede nell'ambito delle risorse disponibili senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. La Commissione, entro un mese dal suo insediamento, formula un programma di attività che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea legislativa nella seduta utile immediatamente successiva.	3. idem
Art. 3 (Componenti)	Art. 3 (Componenti)
1. La Commissione è composta da un Consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente, gli altri componenti della Giunta regionale ed il Presidente dell'Assemblea legislativa.	1. idem
2. Ciascun gruppo designa il proprio componente nella Commissione entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa. In caso di mancata designazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa nei successivi cinque giorni, sentito l'Ufficio di Presidenza.	2. idem
Art. 4 (Presidente e Vice Presidente)	Art. 4 (Presidente e Vice Presidente)
1. La Commissione, nella prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, con un'unica votazione a scrutinio segreto procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.	1. idem



2. Ogni Consigliere componente della Commissione esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartiene.	2. idem
3. Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.	3. idem
4. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.	4. idem
Art. 5 (Espressione del voto)	Art. 5 (Espressione del voto)
1. Ogni Consigliere componente della Commissione esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartiene, salvo che venga comunicato il manifesto dissenso di singoli Consiglieri aderenti allo stesso gruppo.	1. idem
2. La Commissione è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari.	2. idem
Art. 6 (Funzionamento)	Art. 6 (Funzionamento)
1. Per il funzionamento della Commissione speciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede referente.	1. idem
Art. 7 (Durata)	Art. 7 (Durata)
1. La Commissione termina i propri	1.



lavori entro trenta mesi dal suo insediamento e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea legislativa.	idem
Art. 8 (Norma finanziaria)	Art. 8 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono da iscriverne nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento dell'Assemblea legislativa", del bilancio della Regione, nell'ambito della disponibilità autorizzata con la legge di bilancio per l'anno 2016.	1. Per l'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 68.000,00, si provvede con le disponibilità autorizzate alla Missione 01 "SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE", Programma 01 "ORGANI ISTITUZIONALI" del bilancio regionale, nei seguenti capitoli di spesa: a) euro 28.000,00 al Capitolo 00008, per gli oneri derivanti dall'art. 3; b) euro 40.000,00 al Capitolo 00100, per gli oneri derivanti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e c) e dall'art. 6.
2. Per gli anni successivi le spese di cui al comma precedente trovano copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).	2. Per gli anni successivi, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
	3. Le eventuali economie di spesa derivanti dall'elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione di cui al comma 1, dell'articolo 1, tra i consiglieri



	<p>regionali che già esercitano funzioni per le quali sono previste indennità pari o superiori, restano nelle disponibilità del bilancio dell'Assemblea legislativa.</p>
--	---

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

L'articolo 6 della proposta di legge prevede che "per il funzionamento della Commissione speciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede referente".

Gli oneri finanziari derivanti dall'entrata in vigore della proposta di legge, derivano pertanto, in primo luogo, dalla corresponsione delle indennità di funzione spettanti al Presidente e al Vice Presidente della Commissione speciale (art. 3) e quelli derivanti dal funzionamento della Commissione stessa (artt. 2 e 6).

L'articolo 3 della proposta di legge prevede l'elezione di un Presidente e di un Vice Presidente. Come previsto dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28, ai consiglieri regionali che ricoprono funzioni negli organismi dell'Assemblea, spetta un'indennità, costituita da quote mensili, la cui corresponsione decorre dal giorno della nomina. L'importo delle indennità è determinato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, con delibera, ed è definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa.

Secondo la delibera U.P. 28 gennaio 2014, n. 414, le indennità di funzione attualmente spettanti ai Consiglieri regionali che ricoprono l'incarico di Presidente o Vice Presidente di una Commissione è dato dalle seguenti somme:

Incarico ricoperto	Indennità di funzione
Presidenti CCP/Comitati	€ 1.500
Vice Presidenti CCP/Comitati	€ 1.000

L'art. 12 della stessa l.r. 27 dicembre 2012 n. 28 prevede il divieto del cumulo di indennità o emolumenti in commissioni o organi collegiali derivanti o da altre cariche. Il titolare di più cariche, per il tempo in cui perdura la situazione di potenziale cumulo, è tenuto ad optare per uno solo degli emolumenti o indennità.

La quantificazione degli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità di funzione per l'esercizio 2016, è data dall'importo dell'indennità moltiplicato per il numero delle mensilità da corrispondere (da marzo a dicembre) e dall'applicazione dell'aliquota IRAP dovuta (8,5%):

Presidente: € 1.500 x 10 x 1,085 = € 16.275

Vice Presidente: € 1.000 x 10 x 1,085 = € 10.850

TOTALE ONERI ANNUI PER INDENNITA': € 27.125

La delibera U.P. n. 22 del 29/7/2015 ha fissato l'ammontare annuo degli oneri derivanti dal funzionamento delle Commissioni relativamente al personale di supporto. Il trattamento economico è fissato in € 34.000 annue (che corrisponde all'inquadramento di una unità di personale in categoria D6), ai quali si devono aggiungere gli oneri riflessi (contributi previdenziali, fiscali, accessori e coperture assicurative) quantificabili in circa il 36% del budget di spesa. Tenendo conto del periodo di riferimento (marzo-dicembre più la tredicesima mensilità), gli oneri derivanti dal funzionamento degli uffici di supporto della Commissione speciale sono dati da:

ONERI PER TRATTAMENTO ECONOMICO UFFICI DI SUPPORTO

Trattamento economico annuo + oneri previdenziali e accessori =

= € 34.000 x (11/13) x 1,36 = € 39.126

L'articolo 2 della proposta di legge, infine descrive l'organizzazione dei lavori della Commissione speciale. Nello svolgimento delle sue attività la Commissione ha facoltà di:

- a) avvalersi di figure professionali esterne all'Amministrazione dell'Assemblea legislativa all'Amministrazione regionale;
- b) promuovere incontri e scambi di informazioni e di esperienze con soggetti istituzionali su temi di interesse della Commissione interni ed esterni alla Regione;
- c) organizzare seminari e convegni;
- d) porre in essere ogni ulteriore iniziativa o attività utile all'assolvimento dei propri compiti.

Rispetto agli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento di tali attività è opportuno sottolineare che:

- la promozione di incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali (lettera b) e le ulteriori iniziative ed attività (previste dalla lettera d) si intendono, come precisato nel comma 1bis, effettuate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
- il ricorso a figure professionali esterne all'amministrazione regionale può essere fatto entro i vincoli di spesa previsti dall'art. 6 del d.l. n. 78/2010 e successive modificazioni. Il tetto massimo di spesa per le consulenze esterne per l'anno 2016 non può superare, per l'intera Assemblea legislativa, il 75% dell'ammontare della spesa prevista per l'anno 2014, che risulta pari ad euro 3.900. Ritenuto che alla Commissione speciale si possa imputare circa il 15% (tenuto conto della presenza delle altre Commissioni permanenti e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea) l'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) è ragionevolmente quantificabile in euro 500;
- anche la possibilità di organizzare seminari e convegni, può essere fatta nei limiti dei tetti di spesa previsti dall'art. 6 del d.l. n. 78/2010 e successive modificazioni, che in questo caso, risulta pari al 20% della spesa presente nel bilancio 2009 dell'Assemblea e pari ad euro 4.100. Anche in questo caso risulta ragionevole attribuire alla Commissione speciale circa il 15% delle attività svolte dall'intera Assemblea legislativa, pertanto l'onere derivante dall'art. 2, comma 1, lett. c) è quantificabile in euro 500.

Le altre norme dell'articolo riguardano questioni di carattere prettamente organizzativo (composizione della Commissione, modalità di elezione del Presidente e del Vice Presidente, modalità di espressione del voto) e pertanto non danno luogo a nuovi oneri finanziari per il bilancio regionale.

45

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 68.000, si provvede con le disponibilità autorizzate alla Missione 01 "SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE", Programma 01 "ORGANI ISTITUZIONALI" del bilancio regionale, nei seguenti capitoli di spesa:

a) euro 28.000 al Capitolo 00008, per gli oneri derivanti dall'art. 3

b) euro 40.000 al Capitolo 00100, per gli oneri derivanti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e c) e dall'art. 6.

2. Per gli anni successivi, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Le eventuali economie di spesa derivanti dall'elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione di cui al comma 1, dell'articolo 1, tra i consiglieri regionali che già esercitano funzioni per le quali sono previste indennità pari o superiori, restano nelle disponibilità del bilancio dell'Assemblea legislativa.